

Circolare informativa - Torino, 10 settembre 2019

ORGANO DI CONTROLLO NELLE COOPERATIVE MODELLO SPA E MODELLO SRL: MODIFICHE DOPO IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA ED IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"

Il codice della Crisi d'Impresa prima, ed il decreto "Sblocca Cantieri" poi, sono intervenuti sui casi nei quali la società a responsabilità limitata è tenuta alla nomina di un organo di controllo, modificando l'art. 2477 del Codice Civile. Poiché la disciplina dei controlli nelle società cooperative (contenuta nell'art. 2543 c.c.) - applicabile a tutte le cooperative, indipendentemente dal modello S.p.a. o S.r.l. adottato - rinvia direttamente all'art. 2477 c.c., le modifiche normative apportate a tale norma hanno immediati riflessi anche sulla nomina dell'organo di controllo nelle società cooperative.

<p>Art. 2477, co. 4, c.c. – Versione in vigore dal 2012</p>	<p>Art. 2477, co. 4, c.c. – Versione post D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 ("Codice Crisi Impresa")</p>	<p>Art. 2477, co. 4, c.c. – Versione post L. 14/06/19, n. 55 ("Decreto Sblocca Cantieri") (Versione attualmente in vigore)</p>
<p>La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis c.c..</p> <p>[1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità]</p>	<p>La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.</p>	<p>La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p><u>ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:</u></p> <p><u>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;</u></p> <p><u>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;</u></p> <p><u>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità</u></p>



Circolare informativa - Torino, 0X settembre 2019

Ai fini dell'individuazione dei parametri di cui alla lettera c) dell'art. 2477 c.c., da prendere in considerazione per valutare il loro eventuale superamento, si evidenzia che:

- **Totale Attivo Stato Patrimoniale:** Somma degli importi delle classi A, B, C e D, dell'Attivo dello Stato Patrimoniale (dato numerico che risulta dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci);
- **Ricavi delle vendite e delle prestazioni:** Importo della voce A1 del Conto Economico (dato numerico che risulta dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci);
- **Dipendenti occupati in media durante l'esercizio:** Media giornaliera dei dipendenti occupati, computando i lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno (applicando la regola contenuta nell'art. 9 del DLgs. n. 81/2015)

Dal momento che l'art. 2543 c.c., in materia di organo di controllo nelle società cooperative, rinvia direttamente all'art. 2477 c.c. per individuare i casi nei quali "è obbligatoria la nomina del collegio sindacale", si riepilogano di seguito le recenti novità legislative d'impatto sul sistema dei controlli nelle società cooperative a seconda che adottino il modello di amministrazione delle SPA o quello delle SRL.

Si ricorda a questo proposito che in forza dell'art. 2519 c.c. alle cooperative di tipo S.p.A. si applica la disciplina dei controlli prevista per le SPA, mentre alle cooperative di tipo S.r.l. si applica la disciplina dei controlli prevista per le SRL e ciò vale tanto per la tipologia di controlli da attivare (controllo legale interno e/o revisione legale dei conti) quanto per la forma e composizione degli organi incaricati (monocratico o collegiale).

ASSETTO DEI CONTROLLI NELLE COOPERATIVE MODELLO SPA

Le recenti novità legislative non hanno mutato il quadro normativo di riferimento rispetto alla **revisione legale dei conti, che nelle cooperative che adottano il modello SPA è sempre obbligatoria** ed è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. (art. 2409-bis c.c.).

L'art. 2477 c.c., nella nuova formulazione, genera invece **effetti sui casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, che nelle cooperative SPA è sempre rappresentato dal collegio sindacale (ossia, dall'organo di controllo in**

forma collegiale), al quale è possibile attribuire la revisione legale dei conti se previsto in statuto e qualora integralmente composto da revisori legali iscritti nel relativo registro.

La nomina del collegio sindacale nelle cooperative modello SPA è ora obbligatoria al **superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:**

ATTIVO STATO PATRIMONIALE	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO
€ 4.000.000	€ 4.000.000	20 unità

L'obbligo **cessa se per tre esercizi consecutivi** non è superato alcuno dei limiti sopra indicati. Risulta comunque integrata la fattispecie che impone il mantenimento dell'organo di controllo anche se, nell'arco temporale dei tre esercizi, risulta superato in un esercizio il parametro dell'attivo dello stato patrimoniale, in un altro esercizio quello dei ricavi delle vendite e nell'ultimo esercizio quello dei dipendenti, in analogia con l'obbligo di nomina dello stesso (che "scatta" a prescindere dai tipi di parametri che vengono superati per 2 esercizi consecutivi).

Ai casi di superamento dei limiti dimensionali sopra richiamati, si aggiungono i casi di obbligatoria nomina dell'organo di controllo già previsti dalla precedente disciplina (in base al combinato disposto degli art. 2477 e 2543 c.c.):

- la società emette **strumenti finanziari non partecipativi** (non si considerano "strumenti finanziari non partecipativi": le azioni di sovvenzioni ed i titoli che attribuiscono la qualità di "socio finanziatore")
- la società è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato** (secondo l'art. 25 del D.Lgs n. 127/1991 sono tenute al bilancio consolidato le società cooperative che controllano, ai sensi dell'art. 2359 c.c., una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata);
- la società **controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.**

Circolare informativa - Torino, 0X settembre 2019

Rimane ferma la facoltà per le società cooperative di prevedere la nomina dell'organo di controllo anche al di fuori dai casi di obbligo, purché lo statuto contenga un'espressa previsione in tal senso.

In conclusione, la cooperativa modello SPA:

- deve sempre prevedere la revisione legale dei conti (a prescindere dal ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c.), attribuendo il relativo incarico ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.;

- deve prevedere la nomina del collegio sindacale, al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c. E' infatti esclusa la possibilità di nominare il sindaco unico nelle cooperative modello S.p.A., ai sensi dell'art. 2397 c.c.

Qualora i sindaci siano tutti revisori iscritti nell'apposito registro, al collegio sindacale potrà anche essere affidata la revisione legale dei conti.

ASSETTO DEI CONTROLLI NELLE SRL

La disciplina dell'art. 2477 c.c., riguardo tipologia e forma degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, risale a successive modifiche legislative del 2012 e del 2014, che hanno introdotto per le SRL la possibilità:

- di nominare un organo di controllo interno in composizione monocratica (sindaco unico), in alternativa al collegio sindacale, e
- di scegliere quale tipologia di controllo attivare, se la sola revisione legale dei conti oppure la revisione legale dei conti unitamente al controllo interno.

ASSETTO DEI CONTROLLI NELLE COOPERATIVE MODELLO SRL

L'applicabilità alla cooperativa SRL del medesimo assetto di controlli previsto per la SRL presenta a tutt'oggi alcune criticità interpretative.

Se la possibilità di prevedere anche nelle cooperative la nomina di un organo di controllo interno monocratico è stata definitivamente ammessa dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio d'impresa n. 113/2012 (né è stata successivamente smentita dalla prassi e dalle indicazioni dell'Autorità di vigilanza), qualche dubbio

potrebbe emergere riguardo la possibilità di applicare anche alle cooperative modello SRL la medesima flessibilità riconosciuta alle SRL riguardo la tipologia dei controlli attivabili (revisione legale dei conti e controllo interno). **Una recente presa di posizione riconducibile al Consiglio Nazionale del Notariato (CNN Notizie n. 113 del 18 giugno 2019) ribadisce l'applicabilità anche alle cooperative modello SRL del medesimo assetto di controlli previsto per le SRL, sopra descritto.**

Ciò premesso, si evidenzia che la nomina dell'organo di controllo (monocratico o collegiale, cui affiancare la revisione legale dei conti) o del solo revisore, nelle cooperative modello SRL è obbligatoria al **superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:**

ATTIVO STATO PATRIMONIALE	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO
€ 4.000.000	€ 4.000.000	20 unità

Per quanto riguarda sia il tema della cessazione dell'organo di controllo nel caso di mancato superamento per 3 esercizi consecutivi di nessuno dei 3 limiti sopra indicati, sia il tema delle altre ipotesi (obbligatorie o facoltative) di nomina dell'organo di controllo, valgono le medesime considerazioni prima svolte relativamente cooperative modello S.p.A. .

Alla luce di quanto ora esposto, da un punto di vista di logica giuridica, si riepilogano le opzioni che sembrerebbero essere a disposizione della cooperativa SRL, nel caso in cui ricorrano i presupposti che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo:

A) Sindaco unico o Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci ovvero il sindaco unico siano revisori legali);

Oppure:

B) Sindaco unico o Collegio sindacale, con nomina di un revisore o società revisione per la revisione legale dei conti;

Oppure:

C) revisore o società di revisione per la revisione legale dei conti.

Circolare informativa - Torino, 0X settembre 2019

TERMINE PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NEI CASI DI OBBLIGO E NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE SULL'ORGANO DI CONTROLLO

L'art. 379 del D.Lgs. 14/2019 prevede che "Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1".

Il termine ultimo per le cooperative per adeguare lo statuto e nominare l'organo di controllo, nei casi indicati nella nuova formulazione dell'art. 2477 c.c. e secondo le modalità tipiche del modello SPA o SRL, **è fissato al 16 dicembre 2019.**

Con riguardo alle eventuali modifiche statutarie da effettuare, si evidenzia quanto segue.

Relativamente alla possibilità di nominare un sindaco unico qualora lo statuto non lo preveda espressamente, la dottrina, già all'indomani della riforma del 2012, si era divisa. Da parte di alcuni si era esclusa la possibilità di nomina del sindaco unico in assenza di specifica previsione statutaria; da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, invece, qualora lo statuto ante riforma 2012 contenesse un generico rinvio alla precedente formulazione dell'articolo 2477 c.c., tale rinvio poteva considerarsi "mobile" e quindi automaticamente aggiornato alla nuova formulazione dell'articolo 2477 c.c. ivi inclusa la possibilità di nominare il sindaco unico. Coerente con questa impostazione il MISE che con parere 18/06/2012 n. 0139507 ha **escluso la necessità di modifica statutaria nel caso in cui lo statuto faccia un mero rinvio all'articolo 2477 c.c.**

Quanto alla nomina dell'organo di controllo, per espressa previsione dell'art. 379 del D.Lgs. 14/2019, in sede di prima applicazione delle nuove regole, ai fini dell'individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il

superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, quindi, agli esercizi relativi agli anni 2017 e 2018. Ne deriva che **le società cooperative, che nel 2017 e nel 2018 hanno superato i nuovi limiti, sono tenute e nominare l'organo di controllo o il revisore ed, eventualmente, ad uniformare lo statuto entro il 16 dicembre 2019.**

Dunque, considerando la scadenza del 16 dicembre 2019, in attesa che il MISE si pronunci sugli ultimi aspetti rimasti controversi (sopra evidenziati), ogni cooperativa dovrà valutare per tempo:

- 1) In primo luogo, se occorre un adeguamento del proprio statuto al nuovo art. 2477 c.c.;**
- 2) In secondo luogo, se occorre nominare l'organo di controllo.**

Si ricorda che il D.Lgs 14/2019 ha previsto che nel caso in cui l'Assemblea dei soci non provveda alla nomina dell'organo di controllo (qualora essa sia obbligatoria), la richiesta di nomina al tribunale, oltre che da qualsiasi soggetto interessato, potrà essere avanzata anche su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.